

Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali concernente le elezioni per il rinnovo ordinario del Consiglio nazionale

del 23 aprile 1979

Fedeli e Cari Confederati,

La 40^a legislatura del Consiglio nazionale termina la domenica 25 novembre 1979. Conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, le elezioni per il rinnovo ordinario di questo Consiglio (41^a legislatura) avranno luogo il 21 ottobre 1979 e i tre giorni precedenti, negli usi delle disposizioni legali. La nuova legislatura durerà fino alla domenica precedente l'apertura della sessione invernale del 1983.

Vi invitiamo a prendere le misure necessarie affinché le elezioni abbiano luogo nel vostro Cantone in conformità delle disposizioni della legge del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1; legge) e dell'ordinanza pertinente del 24 maggio 1978 (RS 161.11; ordinanza). Sono altresì applicabili le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli svizzeri all'estero (RS 161.5) e della pertinente ordinanza del 25 agosto 1976 (RS 161.51), per assicurare la partecipazione degli svizzeri all'estero.

1 L'articolo 72 della Costituzione federale dispone che il Consiglio nazionale si compone di duecento deputati del popolo svizzero, che i seggi sono ripartiti fra i Cantoni proporzionalmente alla popolazione di residenza e che ciascun Cantone e Semicantone ha diritto almeno a un seggio. Conformemente alla legge e all'ordinanza del 31 gennaio 1979 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo del Consiglio nazionale nel 1979 (RU 1979 212), il numero dei rappresentanti è il seguente per ogni Cantone:

1. Zurigo	35	12. Basilea Città	7
2. Berna	29	13. Basilea Campagna	7
3. Lucerna	9	14. Sciaffusa	2
4. Uri	1	15. Appenzello Esterno	2
5. Svitto	3	16. Appenzello Interno	1
6. Sopraselva	1	17. San Gallo	12
7. Sottoselva	1	18. Grigioni	5
8. Glarona	1	19. Argovia	14
9. Zugo	2	20. Turgovia	6
10. Friburgo	6	21. Ticino	8
11. Soletta	7	22. Vaud	16

23. Vallese	7	25. Ginevra	11
24. Neuchâtel	5	26. Giura	2

Nei circondari che hanno da eleggere un solo deputato, l'elezione si farà a *maggioranza relativa*. In altri termini si considera eletto il candidato che ha raccolto il maggior numero di voti.

- 2 Nei circondari in cui le elezioni avvengono secondo il principio della *proporzionalità*, i Governi cantonali devono adottare segnatamente le misure seguenti:
- 21 Designare i servizi cui incombe la cura di dirigere le operazioni elettorali, in particolare di ricevere e appurare le liste e ricapitolare i risultati delle elezioni (ufficio elettorale cantonale).
- 22 Invitare per tempo gli elettori a depositare le liste dei candidati fermando in modo speciale la loro attenzione sulle seguenti disposizioni:
- 221 Le liste dei candidati non devono contenere un numero di nomi superiore a quello dei deputati da eleggersi nel circondario e nessuno vi può essere iscritto più di due volte.
- 222 Nessun candidato può essere iscritto in più di una lista dello stesso circondario, né nelle liste di più di un circondario.
- 223 Ogni lista deve essere firmata personalmente da almeno cinquanta cittadini, domiciliati nel circondario e aventi diritto di voto, e deve portare nella testata una denominazione che la distingua dalle altre. Un elettore non può firmare più di una lista di candidati. Egli non può ritirare la firma dopo la presentazione della lista.
- 224 La lista dei candidati deve designare esattamente tanto i candidati quanto i firmatari con l'indicazione del nome e cognome, dell'anno di nascita, della professione, dell'indirizzo del domicilio (nelle grandi località strada e numero della casa) e del loro luogo d'origine.
- 225 I firmatari delle liste devono designare un loro rappresentante e un suo sostituto per i rapporti con le autorità. In mancanza di ciò, si porrà come rappresentante il primo firmatario e, come sostituto, il secondo firmatario della lista.
- Il rappresentante (o in caso di impedimento il suo sostituto) ha il diritto e il dovere di dare, in nome dei firmatari della lista e in modo da vincolarli giuridicamente, tutti gli schiarimenti necessari a togliere le difficoltà che potessero sorgere.

- 226 A due o più liste di candidati può essere aggiunta una dichiarazione concorde dei firmatari o dei loro rappresentanti che le liste sono congiunte (liste congiunte); questa dichiarazione deve essere fatta al più tardi il 10 settembre 1979 (il 27 agosto 1979 nei Cantoni di Zurigo, di Berna e d'Argovia). Un gruppo di liste congiunte è considerato, rispetto alle altre liste, come una lista unica.
- 23 È espressamente attirata l'attenzione dei Governi cantonali sui punti seguenti:
L'articolo 20 capoverso 3 della legge obbliga i Cantoni a comunicare senza indugio alla Cancelleria federale le liste dei candidati. Il termine fissato per questa presentazione spira il 3 settembre (20 agosto nei Cantoni di Zurigo, di Berna e d'Argovia) e, poiché il candidato proposto in più liste deve optare entro il 7 settembre (entro il 24 agosto nei tre Cantoni suddetti) (art. 27), è indispensabile che le liste di tutti i Cantoni siano in nostro possesso già il 4 settembre, eccettuate quelle di Zurigo, di Berna e d'Argovia, che devono pervenirci entro il 21 agosto. Dette liste vanno allestite secondo il modello A allegato, indicante già i dati personali di ciascun candidato (cognome e nome, anno di nascita, professione, attinenza e domicilio), come anche il numero rispettivo, consistente nel numero della lista e nel numero del posto occupato nella medesima. Qualsiasi modificazione deve essere *immediatamente* comunicata alla Cancelleria federale.
- 24 Occorre badare, al momento dell'allestimento delle schede, affinché:
- 241 Siano indicate le congiunzioni e le sottocongiunzioni di liste.
- 242 Ogni lista porti un numero.
- 243 Ciascun candidato riceva un numero precisante il posto che occupa nella lista. Questi numeri devono comprendere quattro cifre nei Cantoni aventi più di dieci seggi da ripartire o nei quali sono state presentate più di dieci liste (il 12° candidato della lista 2 ha per esempio il numero 02.12); inoltre è raccomandato d'assegnare un numero unico ai candidati cumulati dai loro partiti.
- 25 I Governi emaneranno le necessarie prescrizioni sul voto (cfr. art. 83 e art. 91 cpv. 2 della legge). Vi ricordiamo soprattutto che le disposizioni sui motivi di invalidità e nullità risultanti dalla procedura cantonale (busta, marca o bollo di controllo ecc.) (cfr. art. 12 cpv. 2 legge), sono applicabili per analogia alle elezioni del Con-

siglio nazionale, ancorché gli articoli 38 e 49 non lo menzionino espressamente.

Si provvederà soprattutto affinché ciascun elettore non deponga più di una scheda nell'urna.

Al riguardo attiriamo la vostra attenzione sull'articolo 282^{bis} del Codice penale svizzero, il cui tenore è il seguente:

Art. 282^{bis}

Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con l'arresto o con la multa.

- 26 Ricordiamo parimente che i Cantoni devono allestire schede per tutte le liste (schede prestampate), come anche schede non prestampate (art. 33 cpv. 1 legge). I Cantoni devono provvedere affinché gli elettori ricevano un gioco completo di tutte le schede, nonché una guida elettorale della Cancelleria federale, il più tardi dieci giorni prima di quello dell'elezione (art. 33 cpv. 2 e art. 34 legge). In particolare vi invitiamo a consegnare le schede ai Comuni il più presto possibile; l'invio tempestivo delle schede assume una grande rilevanza, segnatamente per gli svizzeri all'estero, che rischierebbero di non poter esercitare il loro diritto di voto, soprattutto se intendono votare per corrispondenza.

3

- 31 A domanda di parecchi Cantoni, il modulo 1, a cagione dell'entrata in vigore dell'ordinanza, è stato adeguato alla procedura logica di spoglio: non basta ormai più iscrivere sul modulo 1 il numero delle schede invariate, separatamente per ogni lista; devono infatti figurare pure le indicazioni corrispondenti sul numero delle schede variate. Le schede senza denominazione di partito sono considerate schede variate, ancorché costituiscano un gruppo particolare; anche il loro numero deve essere iscritto nel modulo 1, nell'ultima colonna a destra.

- 32 Nei Comuni si procederà nel modo seguente per accertare i risultati:

321 *Classificazione delle schede*

- 321.1 Dopo l'apertura delle urne, le schede sono ripartite in schede nulle (art. 38 legge), schede interamente bianche e schede valide.

- 321.2 Si contano immediatamente le schede nulle e schede bianche, se ne iscrive il numero nei moduli 1 e 4, e si mettono definitivamente da parte.

- 321.3 Le schede valide sono raggruppate in schede invariate e schede variate (le liste senza intestazione si danno per schede variate).
- 321.4 Le schede variate o non variate sono successivamente classificate secondo la denominazione della lista — *tenuto conto che le schede senza intestazione, ossia senza denominazione di lista o di partito, formano un gruppo speciale* — e iscritte nel modulo 1. Il numero delle schede variate o non variate deve inoltre essere iscritto sui moduli 2 corrispondenti. Il totale delle schede variate o invariate di tutte le liste deve essere riportato sul modulo 4, come anche il numero delle schede senza intestazione già iscritte nel modulo 1.
- 322 *Appuramento delle schede variate*
- 322.1 Le schede variate devono essere appurate.
- 322.11 Occorre *segnare* con matita colorata:
- le ripetizioni in soprannumero del nome di un candidato portato più di due volte;
 - i nomi non portati da nessuna lista del circondario elettorale;
 - i nomi scritti in modo illeggibile e i candidati non identificabili, nonché i nomi di candidati che non sono scritti a mano;
 - i nomi in soprannumero;
 - i nomi ripetuti per essere cumulati, indicati con virgolette o mediante il termine «idem» ecc., senza menzione esplicita del nome del candidato.
- 322.12 Vanno poi *completati*:
- i numeri mancanti dei candidati.
- 322.13 Deve essere *controllato*:
- se i numeri dei candidati concordano coi nomi. In caso di divergenza tra il nome e il numero, il nome è valevole; il numero deve essere corretto adeguatamente.
- 322.14 I voti non emessi contano come *suffragi di complemento*,
- quando una scheda porta un'intestazione di lista che, senza concordare letteralmente con una delle intestazioni pubblicate ufficialmente, non lascia, per il tenore, alcun dubbio sull'identità con la stessa;
 - quando una scheda non porta alcuna intestazione, o un'intestazione non valida, ma il numero progressivo di una lista pubblicata ufficialmente;
 - quando una scheda reca la denominazione esatta di una lista o un numero progressivo che non concorda con la denominazione; in questo caso vale la designazione della lista (art. 37 cpv. 4 legge);
 - se una scheda reca solo la denominazione di un partito, ancorché quest'ultimo abbia presentato più liste regionali nel Cantone,

i suffragi di complemento sono attribuiti alla lista della regione in cui è deposta la scheda.

322.2 Fatta questa operazione, le schede sono numerate progressivamente nell'apposito spazio lasciato in bianco, in alto a destra (o a sinistra) della scheda; per ogni lista si comincia dal numero 1.

322.3 Successivamente, le schede variate vengono iscritte nei fogli di conteggio, allestiti separatamente per ogni lista e per la lista senza intestazione (modulo 3). Possono dunque essere iscritte sulla stessa lista di conteggio soltanto le schede recanti la *medesima* denominazione di lista o le schede *senza* denominazione di partito.

Per ogni lista e per le schede *senza* denominazione (lista senza intestazione) deve essere allestita una ricapitolazione speciale (modulo 3a). I risultati di queste ricapitolazioni sono poi riportati sul modulo 3b (prospetto riassuntivo di tutte le liste) e i totali iscritti in fondo alla tabella (a destra).

322.4 Sul modulo 2 possono ora essere riassunti i suffragi personali e di partito, sia delle schede invariate, sia di quelle variate.

Per ogni lista (tranne *quelle senza intestazione*) è compilato un esemplare (con copia) del modulo 2.

Nella prima colonna (suffragi delle schede invariate), è iscritto ancora una volta, per ogni nome di candidato non cumulato, il numero suindicato delle schede invariate. In caso di cumulo, è indicato un numero doppio.

Sulla scorta del modulo 3b, nella seconda colonna sono poi iscritti i suffragi personali di tutte le schede variate (incluse quelle senza intestazione).

I suffragi in bianco provenienti dalle schede senza intestazione sono indicati una sola volta nel modulo 2 dell'ultima lista.

322.5 Il modulo 4 è il vero e proprio processo verbale delle elezioni; gli altri moduli ausiliari vi sono intercalati.

Dapprima devono essere completate sulla prima pagina le indicazioni eventualmente mancanti.

Nell'interno sono iscritti l'uno accanto all'altro e addizionati verso destra i suffragi personali e i suffragi di complemento di ogni lista. Dopo l'iscrizione e l'addizione dei suffragi di tutte le liste di partito, sono addizionati verticalmente i numeri recati nelle tre colonne. L'addizione del totale dei suffragi personali e del totale dei suffragi di complemento danno il totale di tutti i voti di partito. Nell'apposita linea in basso va riportato il numero dei suffragi in bianco iscritto nel modulo 2 dell'ultima lista. L'addizione finale dà il

totale dei suffragi personali, di complemento e in bianco. Per verifica, questa somma è divisa per il numero dei seggi cui ha diritto il Cantone; il quoziente deve corrispondere al numero delle schede valide iscritte nella prima pagina del modulo 4. Nei moduli 3, 3a e 3b, dividendo i totali verticali per il numero dei seggi cui ha diritto il Cantone, si deve ottenere il numero delle schede verificate.

Se uffici elettorali ricevono moduli 2 e 4 recanti la denominazione delle liste e i nomi dei candidati, occorre allestire questi moduli in modo da assicurare un'iscrizione corretta. Lo spazio destinato all'iscrizione dei voti bianchi, ad esempio, deve essere lasciato libero soltanto sul modulo 2 dell'ultima lista; sugli altri moduli 2, deve essere per contro sbarrato. I candidati cumulati dal loro partito devono essere iscritti *una sola* volta sul modulo 2; i candidati devono nondimeno essere menzionati nello stesso ordine delle schede.

Il processo verbale dell'ufficio elettorale cantonale deve essere trasmesso al Consiglio federale (art. 14 cpv. 1 dell'ordinanza). L'articolo 14 capoverso 2 prescrive che tutte le schede, come anche i moduli 1 a 4, devono essere trasmessi all'Ufficio federale di statistica entro 10 giorni dopo la scadenza del termine di ricorso.

- 4 I Governi cantonali sono inoltre obbligati a provvedere, con tutti i mezzi che giudicheranno opportuni, affinché l'accertamento dei risultati delle elezioni abbia luogo al più presto possibile e in modo irreprensibile. A tale scopo, favorite invitare le autorità comunali, circolari e distrettuali a ciò designate nel vostro Cantone a far immediatamente conoscere i risultati dell'elezione, per mezzo del telefono o del telegrafo, alla vostra Cancelleria di Stato o a qualsiasi altro ufficio centrale che sarà da voi indicato. La Cancelleria di Stato o l'autorità centrale trasmetterà il risultato del Cantone, via telex 33/330, alla Cancelleria federale non appena noto e senza attendere la scadenza del termine di ricorso.

L'ufficio elettorale cantonale indica nel processo verbale, giusta il modello B, i candidati eletti e non eletti di ciascuna lista, nell'ordine dei suffragi ottenuti e specificandone i dati personali (cognome e nome, anno di nascita, professione, attinenza e domicilio), come anche il rispettivo numero consistente nel numero della lista e in quello del posto occupato nella medesima.

Vi chiediamo di pubblicare nel foglio ufficiale del vostro Cantone i risultati ottenuti da tutti i candidati (art. 52 cpv. 2 legge), indicando i mezzi di ricorso (art. 77 e seg. legge).

Vi invitiamo infine a informare immediatamente ogni candidato della sua elezione.

L'articolo 8 capoverso 2 dell'ordinanza prescrive che i Cantoni possono ottenere i moduli per lo spoglio, a prezzi di costo, dalla Cancelleria federale (n. 1 a 5). Vi alleghiamo pertanto una raccolta dei moduli suddetti, come anche la legge e l'ordinanza sui diritti politici. Vi preghiamo di ordinare i moduli (quelli A e B compresi) alla Centrale federale degli stampati e del materiale della Cancelleria federale, entro il 30 giugno, utilizzando l'allegato bollettino d'ordinazione, in cui indicherete il numero esatto di esemplari di ogni modulo desiderato.

Vi facciamo notare in proposito che trattasi di moduli sui quali non è impressa alcuna denominazione di lista né alcun nome di candidato.

Profittiamo anche di quest'occasione, Fedeli e Cari Confederati, per raccomandarvi con noi alla protezione divina.

23 aprile 1979

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hürlimann

Il cancelliere della Confederazione, Huber

Wahl des Nationalrates
Election du Conseil national
Elezione del Consiglio nazionale

Modell
Modèle A
Modello

Wahlvorschläge – Liste de candidats – Lista dei candidati

Kanton: Liste Nr.: Bezeichnung:
Canton: Liste n°: Dénomination:
Cantone: Lista n°: Denominazione:

Kandidaten-Nr. N° du candidat n° del candidato	Name Nom Cognome	Vorname Prénom Nome	geb. né en nato	Beruf Profession Professione	Heimatort Lieu d'origine Attinenza	Wohnort Domicile Domicilio

, den
....., le 19.....
, il

Stempel der kantonalen Behörde und Unterschrift:
Sceau de l'autorité cantonale et signature:
Bollo dell'autorità cantonale e firma:

Wahl des Nationalrates
Election du Conseil national
Elezione del Consiglio nazionale

Modell
Modèle B
Modello

Zahl der für die Kandidaten erhaltenen Stimmen
Nombre de suffrages obtenus par les candidats
Numero dei voti ottenuti dai candidati

Kanton: Liste Nr.: Bezeichnung:
Canton: Liste n°: Dénomination:
Cantone: Lista n°: Denominazione:

Kandidaten-Nr. N° du candidat N° del candidato	Name Nom Cognome	Vorname Prénom Nome	geb. né en nato	Beruf Profession Professione.	Heimatort Lieu d'origine Attinenza	Wohnort Domicile Domicilio	Stimmen Suffrages Voti

Circolare del Consiglio federale ai Governi cantionali concernente le elezioni per il rinnovo ordinario del Consiglio nazionale del 23 aprile 1979

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1979
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	20
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	22.05.1979
Date	
Data	
Seite	26-35
Page	
Pagina	
Ref. No	10 112 858

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.